

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 888 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Melkamu TAUFER, Giovanni BROTTTO e della società A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

Melkamu TAUFER, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. U.S. Montirone che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gf) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2025-2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre delle categorie di base "Under 8" ed "Under 11" della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., in assenza di tesseramento per la predetta compagine sportiva e non essendo iscritto all'albo del Settore Tecnico;

Giovanni BROTTTO, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in re-lazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Gf) del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso quale responsabile del settore giovanile della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., consentito e comunque non impedito, nella stagione sportiva 2025-2026, di far svolgere al sig. Taufer Melkamu il ruolo ed i compiti di allenatore delle categorie di base "Under 8" ed "Under 11" della società A.C. Ospitaletto Franciacorta S.r.l., benché lo stesso fosse in assenza di tesseramento per la predetta compagine sportiva e pur non essendo iscritto all'albo del Settore Tecnico;

A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA S.R.L., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giovanni Brotto ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Taufer Melkamu ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Melkamu TAUFER,
 - Sig. Giovanni BROTTTO,
 - Società A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA S.R.L., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giuseppe Antonio Taini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Melkamu TAUFER,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni BROTTTO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò